

## **C.C.N.L. IMPRESE DI PULIZIA 31 MAGGIO 2011 – UNIONSERVIZI: SLITTAMENTO VERSAMENTO PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

Il CCNL Imprese di Pulizia 31 maggio 2011 – UNIONSERVIZI aveva stabilito la costituzione di una Commissione paritetica che definisse l'avvio, entro il 1° luglio 2013, di una copertura sanitaria integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato, in forza a tale data, privi di altre forme di assistenza sanitaria.

Non essendo stato possibile l'effettivo avvio, nei tempi stabiliti dall'art. 69 del CCNL (1) del fondo di assistenza sanitaria integrativa, con accordo del 26 giugno 2013 è stato definito quanto segue per i primi adempimenti.

Si conferma che l'istituto decorre dal 1° luglio 2013, e i versamenti delle quote mensili, da attivare dalla stessa data, sono posticipate al mese di settembre 2013 con il versamento unico di:

- euro 12,00 per i lavoratori con rapporti di lavoro fino a 28 ore settimanali;
- euro 18,00 per i lavoratori con rapporti di lavoro oltre le 28 ore settimanali.

A partire dal mese di ottobre 2013 verranno riattivati i versamenti mensili come previsto dall'art. 69 del CCNL:

- euro 4,00 per i lavoratori con rapporti di lavoro fino a 28 ore settimanali;
- euro 6,00 per i lavoratori con rapporti di lavoro oltre le 28 ore settimanali.

Si rammenta che, con riferimento all'istituzione dell'assistenza sanitaria integrativa, così come previsto dall'art. 69 del CCNL Imprese di Pulizia 31 maggio 2011, le aziende del settore erano tenute a corrispondere, come primo adempimento inerente il contributo di iscrizione, la quota di € 0,50 per addetto, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale e dall'orario lavorativo. Tale contributo, una tantum, doveva essere versato entro il 30 settembre 2012, con riferimento ai lavoratori in forza al 1° giugno 2012 (2).

### (1) Articolo 69 - Assistenza sanitaria integrativa

Le Parti stipulanti il presente c.c.n.l. si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostituisce il servizio sanitario nazionale definita dal c.c.n.l. costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo.

Al fine di assicurare l'attuazione di detto istituto, le Parti convengono l'istituzione di una Commissione operativa composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione stipulante finalizzata a definire la strumentazione necessaria per l'avvio, entro il 1° luglio 2013, della copertura sanitaria integrativa di tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data cui si applica il presente c.c.n.l., e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa.

In tale ottica la commissione proseguirà i suoi lavori per valutare possibili strumenti e soluzioni bilaterali nonché modalità di gestione e formulerà alle parti stipulanti il presente c.c.n.l. una proposta entro il 30 giugno 2012.

L'assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le parti alle seguenti condizioni:

- L'assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico fondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a prescindere dall'orario contrattuale;
- Definizione di un contributo "una tantum" a carico dell'impresa pari a euro 0,50 di iscrizione all'assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro il mese di settembre 2012 per il personale in forza alla data del 1° giugno 2012;
- Dall'1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell'impresa pari a euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;
- Dall'1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell'impresa pari a euro 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.

La commissione si atterrà ai seguenti principi:

- Condizioni e tempistiche di iscrizione al fondo per il personale di nuova assunzione nel settore e per quelli con pluralità di rapporto di lavoro;
- Osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo;

Aderente a:

- Definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per l'iscrizione al fondo, al fine di garantire omogeneità e tutela delle prestazioni a tutti gli addetti del settore;
  - Modalità di confluenza/opzione per i lavoratori che già godono di un programma di assistenza sanitaria integrativa aziendale.
- (2) La comunicazione è stata pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 21 settembre 2012.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 24 luglio 2013